

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 72-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 marzo 1959, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1959 (V. Stampato n. 934)

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI e GIANQUINTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 GIUGNO 1959

Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

È sospesa fino al 30 giugno 1963 l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verrà applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.

I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.